

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - CATANIA 2018**PROPOSTA DI DELIBERATO CONGRESSUALE SUL TEMA DELL'AVVOCATO COLLABORATORE, IN VIA CONTINUATIVA ED ESCLUSIVA, DI ALTRO AVVOCATO, ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE O SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, C.D. "AVVOCATO MONOCOMMITTENTE"**

La presente mozione trae origine dall'analisi di un fenomeno ormai largamente diffuso all'interno dell'avvocatura: quello dell'avvocato che svolge la sua prestazione professionale esclusivamente in favore di un unico committente (studio legale, nelle sue varie forme, o studio professionale).

Si tratta di una particolare modalità di svolgimento della prestazione professionale che, pur con le ovvie differenze, da caso a caso, appare connotata, in punto di organizzazione e di coordinamento, dalle caratteristiche salienti dell'assenza di propri clienti diversi dall'unico professionista committente, dall'assenza di una propria struttura organizzativa e da una sostanziale dipendenza economica.

Il fenomeno, secondo dati recenti elaborati da Cassa Forense, riguarda un numero di avvocati prossimo ai 30.000 ed ha assunto, quindi, dimensioni tutt'altro che trascurabili.

Si rende, pertanto, necessario disciplinare tale fenomeno attraverso la creazione di una normativa in grado di garantire, alle parti di detta peculiare tipologia di rapporto professionale, un livello minimo di tutele dei rispettivi diritti ed interessi; il tutto nella salvaguardia dei principi cardine della professione, quali individuati dalla Costituzione e dalla legge n. 247/2012 ed, in particolare, di quello della indipendenza.

Per tale motivo, all'esito del dibattito sviluppatosi in seno al Gruppo di lavoro pre congressuale dedicato a tale delicato tema e quale sintesi delle rispettive posizioni ivi espresse, con la presente mozione si chiede che l'O.C.F. voglia farsi promotore di ogni necessaria iniziativa, al fine di

ottenere l'emanazione di una normativa che disciplini il rapporto professionale dell'avvocato collaboratore monocommittente secondo i principi qui di seguito indicati:

*

AMBITO DI APPLICAZIONE

La normativa avrà ad oggetto la disciplina del rapporto contrattuale dell'avvocato monocommittente che svolge la propria prestazione presso professionista non associato, presso studi associati o presso enti che esercitano la professione forense in forma societaria. Sono esclusi gli enti pubblici. Ai fini di tale disciplina deve definirsi "monocommittente" l'avvocato iscritto ad un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, un'associazione professionale, una società tra avvocati o una società professionale, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile.

FORMA E CONDIZIONI DEL CONTRATTO

La forma prevista per la stipula del contratto di collaborazione in monocommittenza dovrà essere quella scritta "ad substantiam".

Il contratto dovrà contenere le seguenti condizioni minime:

- (i) pattuizione di un onorario annuale proporzionato alla qualità degli apporti dell'avvocato che opera in monocommittenza e, comunque, congruo, intendendosi per tale il compenso che, complessivamente considerato, non sia inferiore, su base annuale, ad un importo pari al doppio della pensione sociale per l'avvocato con anzianità di iscrizione all'Albo inferiore a 5 anni ed al triplo della pensione sociale per l'avvocato iscritto da almeno 5 anni, oltre IVA e oltre al contributo per la cassa forense;
- (ii) previsione del diritto dell'avvocato collaboratore in monocommittenza al rimborso delle spese per la formazione professionale continua concordata con il committente, nonché a quello dei costi sostenuti per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 12, 1° comma l.n.247/2012, nel caso in cui il committente non abbia stipulato apposita polizza a copertura

della responsabilità civile del collaboratore nei confronti del cliente del committente;

- (ii) pattuizione di un congruo periodo di preavviso per il recesso. Si considerano congrui i seguenti periodi di preavviso: A) per il recesso del committente un periodo non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata sino a 5 anni e di sei mesi per i rapporti di durata superiore; B) per il recesso del collaboratore tali termini sono ridotti alla metà. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un'indennità sostitutiva. Durante il periodo di preavviso ciascuna delle parti dovrà rispettare gli obblighi previsti dal contratto Resta, ovviamente, salvo il diritto di ciascuna parte di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Dovrà inoltre essere espressamente previsto che gli accordi verbali o quelli comunque adottati in violazione delle disposizioni sopra indicate saranno sostituiti di diritto dai contenuti minimi di cui alle citate disposizioni del presente articolato.

GRAVIDANZA MALATTIA INFORTUNIO

La disciplina da emanare dovrà prevedere che nei rapporti di collaborazione in monocommittenza, il committente non può recedere: (i) in caso di gravidanza od adozione, per il periodo di erogazione dell'indennità di maternità erogata da Cassa Forense; (ii) in caso di malattia o infortunio con assenza continuativa, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Durante tale periodo non è prevista alcuna indennità a carico dell'avvocato committente, il rapporto rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo e l'avvocato monocommittente può essere sostituito dal committente con un altro avvocato. Decorso il termine sopra indicato, il committente può recedere con corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. In caso di malattie non continuative si applicano gli artt. 1463 e 1464 c.c.. La normativa potrà prevedere, anche previo il coinvolgimento di Cassa Forense, forme di incentivi fiscali e/o contributivi in favore dell'avvocato committente che si obblighi a riconoscere al monocommittente la differenza tra il maggior importo costituito dal compenso pattuito e quello, minore, erogato da Cassa Forense a titolo di indennità di maternità.

OBBLIGHI DELL'AVVOCATO COLLABORATORE MONOCOMMITTENTE

Le strategie di esecuzione della prestazione professionale, fermi i vincoli di legge, sono decise -anche verbalmente e per ogni singolo incarico- tra le parti. L'avvocato monocommittente deve essere nominato responsabile del trattamento dei dati delle pratiche a lui affidate. L'avvocato monocommittente potrà assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto di cui alla presente disciplina solo ed esclusivamente con il consenso di quest'ultimo. In tal caso egli conserverà i diritti previsti dalla presente disciplina.

In ogni altro caso di assunzione, da parte dell'avvocato monocommittente, di incarichi professionali da altri e diversi clienti, il contratto si intenderà automaticamente risolto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. All'avvocato monocommittente è fatto divieto, durante la vigenza del contratto, di svolgere qualsiasi attività che si ponga, anche solo potenzialmente, in concorrenza con quella del committente. La violazione di tale divieto integra clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. In ogni caso l'avvocato monocommittente è specificamente tenuto ai doveri di lealtà, probità, competenza, correttezza, trasparenza, riservatezza e segretezza sia nei confronti della clientela del committente sia nei confronti del committente medesimo. L'avvocato monocommittente ha l'obbligo di agire, secondo le indicazioni strategiche concordate con il committente, nell'interesse del cliente affidatogli e inoltre di attivarsi per proteggere l'interesse del committente. La violazione di tali obblighi determina, con le modalità dell'art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto del contratto ed il venire meno di ogni obbligazione da parte del committente.

PATTO DI NON CONCORRENZA

La disciplina normativa dovrà prevedere che, in caso di stipula di un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso dovrà essere stipulato secondo le modalità dell'art. 2596 c.c. con previsione di un corrispettivo in favore del collaboratore. Il patto potrà avere ad oggetto esclusivamente l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese durante il contratto di collaborazione sia relativa

allo Studio sia relative alla clientela. La durata non può superare i tre anni.

TUTELA DEL KNOW HOW

I documenti in qualsiasi formato, i testi (atti giudiziari e non, contratti, appunti, verbali etc.) in qualsiasi formato ed ogni altro materiale elaborato, utilizzato o, comunque, inerente l'incarico per il quale opera il monocommittente, anche ove ideato con l'apporto, anche esclusivo, di quest'ultimo, sono di esclusiva proprietà del committente al quale non potranno essere sottratti.

NATURA LIBERO PROFESSIONALE DELL'ATTIVITA' E DEL COMPENSO

La disciplina normativa dovrà prevedere espressamente che la stessa non costituisce deroga ai divieti disposti dall'art. 18 lettera d) della legge 31.12.2017 nr. 247, e dall'art. 348 del codice penale e che i compensi percepiti dal collaboratore monocommittente sono soggetti ai contributi previdenziali della Cassa Nazionale Forense.

ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO AVANTI LE GIURISDIZIONI

SUPERIORI E REQUISITI PER LA SPECIALIZZAZIONE

La disciplina dovrà prevedere i necessari interventi legislativi e/o regolamentari al fine di consentire all'avvocato collaboratore monocommittente la possibilità di utilizzare le prestazioni svolte in attuazione del rapporto con il committente ai fini dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specialista.

Avv. Paolo Patrizio